

Credito d'imposta R&S

Il punto di vista del certificatore



Attività di ricerca e sviluppo

Al revisore non è richiesta alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità al credito d'imposta delle attività di R&S svolte dall'impresa.
(Circolare MISE 38584/2019)



Nuovo obbligo di relazione tecnica
Dal periodo d'imposta 2018 (compreso)
(Legge di bilancio 2019)



Costi di ricerca e sviluppo

Al revisore è richiesta:

- la certificazione dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e
- la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.



Esteso l'obbligo di specifica certificazione
Dal periodo d'imposta 2018 (compreso)
(Legge di bilancio 2019)

TITOLARE/
AMMIN.



Art. 3 DL 145/2013 - Lettera a) Costo del personale Come quantificare l'agevolazione

Dal periodo 2017 al 2018 (compreso)

a. Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo

Rientrano:

- Dipendenti titolari di rapporto di lavoro subordinato
- Amministratore
- Lavoratori autonomi
- Lavoratori autonomi occasionali
- Co.co.co.



Agevolazione al 50%

Dal periodo 2019



a. Personale dipendente titolare di rapporto di lavoro subordinato

Rientrano:

- Dipendenti titolari di rapporto di lavoro subordinato (tempo det. e indet.)
- Amministratore (dipendente)



Agevolazione al 50%

a-bis. Personale autonomo o diverso dal subordinato

Rientrano:

- Lavoratori autonomi
- Lavoratori autonomi occasionali
- Co.co.co.
- Amministratore (co.co.co. o p. IVA)



Agevolazione al 25%

1. DIPENDENTI e assimilati

Documentazione richiesta

- ✓ Fogli di presenza nominativi riportanti, per ciascun giorno, le ore impiegate in R&S, firmati dal legale rappresentante o dal responsabile R&S.

Cosa controllare

- Criteri di rilevazione presenze
- Libro Unico
- Mansioni (no amministrativi e commer.)

2. AUTONOMI operanti in ricerca *intra-muros*:

Documentazione richiesta

- ✓ Fogli di presenza nominativi riportanti, per ciascun giorno, le ore impiegate in R&S, firmati dal legale rappresentante o dal responsabile R&S.

Cosa controllare

- Fatture
- Contratti
- Relazione tecnica (Dal 2018) 


3. AUTONOMI operanti in ricerca *extra-muros*:

Documentazione richiesta

- ✓ Contratti
- ✓ Relazione tecnica

Cosa controllare

- Fatture
- Contratti
- Relazione tecnica



- b. **Beni materiali ammortizzabili** *diversi dai terreni e dai fabbricati*, sia in proprietà sia in uso, abitualmente impiegati dall'impresa nelle attività di R&S **in relazione al tempo di effettivo impiego** in tali attività.

Rientrano:

- Solo strumenti e attrezzature **destinati** a R&S, anche se **non tipici** di laboratorio.
- Beni di costo unitario **non inferiore a 2.000 Euro**.

Quantificazione

- Se di proprietà: ammortamento **ordinario o tabellare** applicato al costo sostenuto per l'acquisto o la produzione del bene, determinato ai sensi dell'articolo 110 del TUIR al lordo dei contributi ricevuti.
- Se in locazione finanziaria: **quota capitale** dei canoni.
- Se in locazione non finanziaria: ammortamento ordinario (**figurativo**).

Documentazione richiesta

- ✓ Dichiarazione legale rappresentante o del responsabile R&S relativa alla misura e al periodo in cui i beni sono stati utilizzati per l'attività di R&S.
- ✓ Se in locazione non finanziaria, dichiarazione del concedente da cui risulti il costo di acquisto.

Dal periodo 2017 al 2018 (compreso)

c. Contratti di ricerca commissionata a terzi

Rientrano:

- Università
- Enti di ricerca e organismi equiparati
- Altri (comprese Start-up innovative)



Agevolazione al 50%

Dal periodo 2019



c. Contratti di ricerca stipulati con:

- Università
- Enti di ricerca e organismi equiparati
- Start-up innovative
- PMI innovative



Agevolazione al 50%

c-bis. Contratti con altre imprese



Agevolazione al 25%

Non rientrano:

Contratti con società dello stesso gruppo (assimilate a ricerca *intra-muros*)



Agevolazione al 50%



Agevolazione al 25%


Documentazione richiesta

- ✓ **Contratti**, i quali devono:
 - contenere l'impegno a svolgere, direttamente o indirettamente, attività di R&S ammissibili all'agevolazione;
 - prevedere che l'effettivo beneficiario degli eventuali risultati sia l'impresa committente.
- ✓ **Relazione tecnica**, sottoscritta dal soggetto commissionario.

Tuttavia, dato che i contratti di ricerca sono contratti atipici, secondo la Circolare AE 13/2017 va applicato il principio *substance over form*.



Assume **preminente rilievo** il tipo di prestazioni in concreto svolte dal commissionario, così come risultanti dalla **relazione** che tale soggetto deve predisporre per l'impresa committente e il collegamento di tali prestazioni con l'investimento in attività di R&S.



d. **Competenze tecniche e privative industriali**, già esistenti sul mercato, utilizzate nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo ammissibili

Rientrano:


- Spese per conoscenze tecniche riservate
 - Risultati di ricerche di terzi
 - Contratti e licenze di know-how
 - Software protetti da copyright
 - Brevetti per invenzione ind.le o biotecnol.
 - Modelli di utilità
- } Competenze tecniche
- } Privative industriali

Non rientrano:

- Disegni e modelli
- Marchi


Dal periodo 2018 (compreso)

Non ammissibili gli acquisti **infragruppo** di competenze tecniche e privative industriali (Decreto dignità 2018)



Documentazione richiesta


- ✓ **Contratti**
- ✓ **Relazione**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dal responsabile R&S relativa alle attività svolte nel periodo in cui il costo si riferisce



NEW

Dal periodo 2019

d-bis. Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.



- **Obbligo** di certificazione contabile della documentazione.
 - ✓ Forma: libera
 - ✓ Contenuto minimo: attestazione della regolarità formale della documentazione e dell'effettività dei costi sostenuti
- Le spese di certificazione sono **deducibili dal reddito d'impresa per l'intero importo**. Spetta un contributo sotto forma di credito d'imposta di **max. 5.000 € in aggiunta** al credito d'imposta spettante per i costi ammissibili **se l'impresa non è obbligata** alla certificazione legale dei conti.
- La certificazione deve essere predisposta **entro il termine di approvazione del bilancio e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio.
- La certificazione **deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio**
- La documentazione deve contenere i **costi sostenuti** nel periodo d'imposta per il quale si intende fruire del beneficio ed i costi per gli **investimenti pregressi** sostenuti nei periodi di imposta rilevanti per il **calcolo della media 2012-2014**.

Dal periodo 2018 (compreso)

- Il credito è utilizzabile in compensazione **solo a seguito** dell'avvenuta certificazione